



**REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
PROVE DI CERTIFICAZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRIULANA
E PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI COMMISSARI D'ESAME PER LA
CERTIFICAZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRIULANA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 dell'11 dicembre 2023

Regolamento recante disposizioni per lo svolgimento delle prove di certificazione della conoscenza della lingua friulana e per l'istituzione dell'Albo dei commissari d'esame per la certificazione della conoscenza della lingua friulana

Art. 1 Finalità

Art. 2 Certificazione e competenze linguistiche

Art. 3 Istituzione dell'Albo dei commissari d'esame per la certificazione della conoscenza della lingua friulana

Art. 4 Nomina e compiti dei commissari, segreteria organizzativa e compensi

Art. 5 Fissazione delle prove di certificazione

Art. 6 Adempimenti della commissione esaminatrice

Art. 7 Modalità di svolgimento della prova di comprensione della lingua orale

Art. 8 Modalità di svolgimento della prova di espressione della lingua orale

Art. 9 Modalità di svolgimento della prova di comprensione della lingua scritta

Art. 10 Modalità di svolgimento della prova di espressione della lingua scritta

Art. 11 Svolgimento delle prove di certificazione

Art. 12 Valutazione delle prove di certificazione

Art. 13 Processo verbale delle operazioni d'esame e rilascio della certificazione

Art. 14 Riconoscimento della certificazione C2 ottenuta in base all'articolo 9, comma 2, del Regolamento in materia di certificazione

Art. 15 Norme transitorie

ALLEGATO "A" (Tabella riepilogativa dei compensi per i membri delle commissioni d'esame per la certificazione della conoscenza della lingua friulana)

Allegato "B" (Punteggi massimi attribuibili dalla commissione alle singole prove d'esame, per ciascun livello di certificazione)

Allegato "C" (Punteggi minimi delle singole prove necessari per il superamento dell'esame, suddivisi per livello di certificazione)

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana approvato con Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2014, n. 079/Pres (d'ora in avanti "Regolamento in materia di certificazione"), in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), reca disposizioni per lo svolgimento delle prove di certificazione della conoscenza della lingua friulana, nonché per l'istituzione dell'Albo dei commissari d'esame per la certificazione della conoscenza della lingua friulana.

Art. 2 Certificazione e competenze linguistiche

1. La Agjenzie regionâl pe lenghe furlane (d'ora in avanti "ARLeF") organizza le prove finalizzate a certificare il livello di conoscenza della lingua friulana.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento in materia di certificazione, il sistema di certificazione si articola in livelli progressivi di competenza secondo le indicazioni del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (d'ora innanzi "QCER").
3. I certificati di conoscenza della lingua friulana corrispondono ai seguenti livelli:
 - a) livello A: corrisponde al livello A2 del QCER;
 - b) livello B: corrisponde al livello B1 del QCER;
 - c) livello C1: corrisponde al livello C1 del QCER;
 - d) livello C2: corrisponde al livello C2 del QCER.

4. Nelle prove e nei certificati si mantiene l'articolazione data dal QCER in:
 - a) comprensione orale/capire;
 - b) espressione orale/parlare;
 - c) comprensione scritta/leggere;
 - d) espressione scritta/scrivere.

Art. 3 Istituzione dell'Albo dei commissari d'esame per la certificazione della conoscenza della lingua friulana

1. È istituito l'Albo dei commissari d'esame per la certificazione della conoscenza della lingua friulana (d'ora in avanti "Albo").
2. L'accertamento della conoscenza della lingua friulana è affidato a specifiche commissioni d'esame. Gli interessati a far parte di tali commissioni potranno candidarsi alla nomina di commissari d'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua friulana richiedendo l'iscrizione all'Albo suddetto.
3. Nell'Albo sono iscritti, con decreto del Direttore dell'ARLeF (d'ora in avanti "Direttore"), coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) conseguimento del livello C2 di competenza per la lingua friulana, attestato o riconosciuto ai sensi del presente regolamento;
 - c) assenza di impedimenti a ricevere incarichi dalla pubblica amministrazione.
4. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di commissario d'esame per la certificazione della conoscenza della lingua friulana, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente regolamento.
5. Chi è in possesso dei requisiti di cui al comma 3 può presentare domanda di iscrizione all'Albo con le modalità fissate da un avviso approvato annualmente con decreto del Direttore e pubblicato sul sito Internet dell'ARLeF nella sezione "Pubblicità legale". È possibile presentare domanda di iscrizione dalla data di pubblicazione dell'avviso fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento. L'aggiornamento dell'Albo avviene con cadenza trimestrale.
6. I soggetti iscritti nell'Albo comunicano la perdita dei requisiti di cui al comma 3 all'ARLeF che provvede alla conseguente cancellazione dall'Albo.
7. I nominativi degli iscritti nell'Albo sono pubblicati nella sezione "Pubblicità legale" del sito Internet dell'ARLeF, con indicazione della data e del numero progressivo di iscrizione.

Art. 4 Nomina e compiti dei commissari, segreteria organizzativa e compensi

1. Dall'Albo sono individuati i nominativi dei membri delle commissioni d'esame per la certificazione della lingua friulana, garantendo, ove sia possibile, il principio di rotazione. Gli iscritti all'Albo rimangono liberi di accettare o meno la nomina a commissari.
2. I membri della commissione d'esame sono nominati con decreto del Direttore, previo accertamento della disponibilità delle persone interessate. Per ogni esame i membri nominati sono 3, e tra di essi uno funge da Presidente e uno da Segretario, conformemente al decreto di nomina. In ogni commissione, salvo motivata impossibilità, almeno un posto è riservato alla componente femminile iscritta all'Albo.
3. In mancanza di commissari iscritti all'Albo disponibili ad accettare la nomina, sarà possibile attingere al di fuori di quest'ultimo nominando esperti con un curriculum vitae dal quale si evinca un'ottima conoscenza della lingua friulana orale e scritta.
4. I commissari nominati garantiscono la disponibilità a prestare la propria attività secondo le esigenze organizzative concordate con l'ARLeF. L'impegno richiesto è quello relativo allo svolgimento di ciascuna prova d'esame, oltre a quello necessario per la preparazione delle prove stesse e per la loro correzione e valutazione.
5. Le attività di segreteria organizzativa a supporto della commissione sono svolte dall'ARLeF, anche mediante lo Sportello regionale per la lingua friulana.

6. Ai membri della commissione che non siano dipendenti dell'ARLeF o che non abbiano comunicato espressa rinuncia, è corrisposto, per i livelli A e B, un compenso pari a quello previsto dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ARLeF n. 71 del 30 novembre 2022 con riferimento ai concorsi pubblici per il personale delle categorie B3 e C, e per i livelli C1 e C2 un compenso pari a quello previsto dalla medesima deliberazione con riferimento ai concorsi per il personale della categoria D. Al commissario che svolge le funzioni di segretario è corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 5% dell'importo previsto per i commissari semplici. I predetti compensi, aventi carattere onnicomprensivo, sono riportati nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "A".

Art. 5 Fissazione delle prove di certificazione

1. Le prove di certificazione sono fissate mediante un apposito avviso approvato con decreto del Direttore e pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito Internet dell'ARLeF recante il giorno, l'ora e il luogo in cui le stesse si svolgeranno. Il medesimo avviso stabilisce le modalità per presentare la domanda di partecipazione alle prove di certificazione.
2. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove di certificazione non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
3. L'istruttoria delle domande è svolta dall'ARLeF, anche mediante lo Sportello regionale per la lingua friulana.
4. I candidati versano, con le modalità e i termini indicati dall'avviso, una quota di partecipazione per l'esame quantificata dal decreto di approvazione dell'avviso stesso, entro i limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione. La mancata produzione della ricevuta comprovante il versamento della quota di partecipazione è irregolarità sanabile, purché essa venga prodotta entro il termine richiesto dall'ARLeF ed il pagamento sia stato comunque effettuato entro i termini previsti dall'avviso.
5. I dipendenti del comparto unico regionale e i docenti iscritti nell'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione di cui al comma 4.
6. L'ARLeF può organizzare prove di certificazione dedicate specificamente ai dipendenti del comparto unico regionale e ai docenti iscritti nell'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana. A tal fine l'ARLeF può realizzare corsi gratuiti di formazione ad essi riservati, anche riconoscendo una indennità di frequenza a coloro che otterranno la relativa certificazione.
7. Sul sito Internet dell'ARLeF sono pubblicati esempi di prove dei diversi livelli e/o collegamenti ad altri siti Internet recanti gli esempi medesimi.

Art. 6 Adempimenti della commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice si insedia in data e luogo determinati dal Presidente, previa idonea comunicazione effettuata a ciascun membro.
2. Prima dell'inizio delle prove d'esame, i componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano per iscritto che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile.
3. Prima dell'inizio delle prove d'esame la commissione:
 - a) individua tre diverse registrazioni audio per la prova di cui all'articolo 7. I titoli delle registrazioni vengono chiusi in tre buste identiche con chiusura adesiva, siglate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione;
 - b) stabilisce, per la prova di cui all'articolo 8, una lista di argomenti tra i quali ciascun candidato estrarrà a sorte quello che gli sarà sottoposto in sede d'esame;

- c) stabilisce tre diversi contenuti per la prova di cui all'articolo 9. I contenuti delle prove vengono chiusi in tre buste identiche con chiusura adesiva, siglate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione;
 - d) stabilisce tre diversi contenuti per la prova di cui all'articolo 10. I contenuti delle prove vengono chiusi in tre buste identiche con chiusura adesiva, siglate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione;
 - e) fissa, per ciascuna prova, i criteri di valutazione al fine di assegnare i relativi punteggi.
4. Prima delle prove d'esame, i candidati sono identificati in ordine di arrivo mediante esibizione di un valido documento di identità.

Art. 7 Modalità di svolgimento della prova di comprensione della lingua orale

1. Per la prova di comprensione della lingua orale viene fatta ascoltare ai candidati una registrazione audio in lingua friulana. Prima dell'ascolto, i candidati ricevono il relativo foglio di lavoro con le domande a scelta multipla formulate in friulano.
2. In ottemperanza al Regolamento in materia di certificazione, la prova si svolge per i livelli A e B nel tempo massimo di 20 minuti, quella per i livelli C1 e C2 nel tempo massimo di 15 minuti.

Art. 8 Modalità di svolgimento della prova di espressione della lingua orale

1. Nella prova di espressione orale si accertano e si valutano l'abilità comunicativa e la padronanza della lingua parlata. I candidati dimostrano tali capacità sostenendo un colloquio sull'argomento estratto a sorte dai candidati stessi fra quelli individuati dalla commissione.
2. In ottemperanza al Regolamento in materia di certificazione, la prova si svolge per i livelli A, C1 e C2 nel tempo massimo di 15 minuti, quella per il livello B nel tempo massimo di 20 minuti.

Art. 9 Modalità di svolgimento della prova di comprensione della lingua scritta

1. Nella prova di comprensione della lingua scritta, viene sottoposto ai candidati un testo in merito al quale saranno chiamati a rispondere per iscritto a una serie di domande formulate in friulano.
2. In ottemperanza al Regolamento in materia di certificazione, la prova si svolge per i livelli A, B e C1 nel tempo massimo di 40 minuti, quella per il livello C2 nel tempo massimo di 30 minuti.

Art. 10 Modalità di svolgimento della prova di espressione della lingua scritta

1. Per la prova di espressione della lingua scritta, ai candidati dei livelli A, B, C1 e C2 viene consegnato un foglio protocollo sul quale redigere un testo, secondo le indicazioni impartite dalla commissione.
2. In ottemperanza al Regolamento in materia di certificazione, la prova si svolge per il livello A nel tempo massimo di 20 minuti, quella per il livello B nel tempo massimo di 70 minuti e quelle per i livelli C1 e C2 nel tempo massimo di 90 minuti.

Art. 11 Svolgimento delle prove di certificazione

1. Le prove di certificazione per l'accertamento della conoscenza della lingua friulana si svolgono con modalità che assicurino imparzialità, trasparenza, economicità ed efficienza.
2. Prima dell'inizio della prova di cui all'articolo 7, un volontario sarà chiamato a scegliere la busta contenente il titolo della registrazione audio, che in seguito verrà sottoposta simultaneamente a tutti i candidati.
3. Prima dell'inizio di ciascuna prova di cui all'articolo 8, il candidato estrarrà a sorte l'argomento che gli sarà sottoposto in sede d'esame fra quelli predisposti dalla commissione.
4. Prima dell'inizio delle prove di cui agli articoli 9 e 10, un volontario sceglierà la busta il cui contenuto sarà sottoposto a tutti i candidati.
5. Gli elaborati sono scritti esclusivamente su carta portante il timbro dell'ARLeF e la sigla del Presidente della commissione esaminatrice.

6. Durante l'espletamento delle prove è fatto divieto di:
 - a) utilizzare telefoni cellulari, tablet, computer e qualsiasi strumento idoneo alla consultazione o alla memorizzazione di informazioni ovvero alla comunicazione di dati;
 - b) consultare qualsiasi manoscritto, libro o altra pubblicazione;
 - c) comunicare verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
7. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi 5 e 6 è escluso dall'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 12 Valutazione delle prove di certificazione

1. Le prove di cui agli articoli 7, 9 e 10 sono svolte in modo da garantire l'anonimato dei candidati. Il riconoscimento dei candidati sarà effettuato solamente a conclusione della valutazione di tutte le predette prove.
2. La commissione valuta le prove sulla base dei criteri prestabiliti ai sensi dell'articolo 6, attribuendo per ciascuna prova un punteggio entro i limiti stabiliti dall'Allegato "B".
3. L'esame si intende superato qualora vengano raggiunti, in tutte le prove, i punteggi minimi stabiliti dall'Allegato "C".

Art. 13 Processo verbale delle operazioni d'esame e rilascio della certificazione

1. Di tutte le operazioni assolute e delle determinazioni assunte dalla commissione, anche nel valutare le singole prove sulla base dei criteri prestabiliti ai sensi dell'articolo 6, è redatto, a cura del commissario che ha assunto le funzioni di segretario, distintamente per ciascuna seduta, apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti della commissione.
2. Al processo verbale è allegato l'elenco dei candidati e dei relativi punteggi raggiunti nelle diverse prove.
3. Gli esiti dell'esame sono approvati con apposito decreto del Direttore e vengono comunicati a cura dell'ARLeF ai singoli candidati.
4. L'ARLeF rilascia, ai candidati che hanno superato l'esame, un certificato che attesta il livello di conoscenza della lingua friulana.

Art. 14 Riconoscimento della certificazione C2 ottenuta in base all'articolo 9, comma 2, del Regolamento in materia di certificazione

1. A coloro che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento in materia di certificazione hanno partecipato con esito positivo al Corso-concorso organizzato dall'ARLeF in collaborazione con l'Università degli studi di Udine in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 26 del 14 maggio 2020, è riconosciuto il livello di certificazione C2.

Art. 15 Norme transitorie

1. In sede di prima iscrizione all'Albo, l'avviso di cui all'articolo 3, comma 5, fissa un termine ultimo per la presentazione delle relative domande. Entro 30 giorni dal predetto termine l'ARLeF procede alla iscrizione all'Albo dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 3, che abbiano presentato regolare domanda.
2. Fino al 31 dicembre 2024 l'aggiornamento dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 5, può avvenire con una cadenza inferiore al trimestre.

ALLEGATO "A"

Tabella riepilogativa dei compensi per i membri delle commissioni d'esame per la certificazione della conoscenza della lingua friulana

1) Livelli A e B

Ruolo rivestito	Compenso base	Compenso integrativo per singolo candidato esaminato
Presidente	€ 880,00	€ 0,44
Commissario con funzioni di segretario	€ 840,00	€ 0,42
Commissario semplice	€ 800,00	€ 0,40

2) Livelli C1 e C2

Ruolo rivestito	Compenso base	Compenso integrativo per singolo candidato esaminato
Presidente	€ 990,00	€ 0,55
Commissario con funzioni di segretario	€ 945,00	€ 0,52
Commissario semplice	€ 900,00	€ 0,50

ALLEGATO "B"

Punteggi massimi attribuibili dalla commissione alle singole prove d'esame, per ciascun livello di certificazione.

Livello A:

	competenze	Punteggio massimo
a	comprensione lingua orale	30
b	espressione lingua orale	20
c	comprensione lingua scritta	30
d	espressione lingua scritta	20

Livello B:

	competenze	Punteggio massimo
a	comprensione lingua orale	25
b	espressione lingua orale	25
c	comprensione lingua scritta	25
d	espressione lingua scritta	25

Livello C1:

	competenze	Punteggio massimo
a	comprensione lingua orale	10
b	espressione lingua orale	40
c	comprensione lingua scritta	10
d	espressione lingua scritta	40

Livello C2:

	competenze	Punteggio massimo
a	comprensione lingua orale	20
b	espressione lingua orale	40
c	comprensione lingua scritta	10
d	espressione lingua scritta	30

ALLEGATO "C"

Punteggi minimi delle singole prove necessari per il superamento dell'esame, suddivisi per livello di certificazione.

Livello A:

	competenze	Punteggio minimo
a	comprensione lingua orale	18
b	espressione lingua orale	12
c	comprensione lingua scritta	18
d	espressione lingua scritta	12

Livello B:

	competenze	Punteggio minimo
a	comprensione lingua orale	15
b	espressione lingua orale	15
c	comprensione lingua scritta	15
d	espressione lingua scritta	15

Livello C1:

	competenze	Punteggio minimo
a	comprensione lingua orale	6
b	espressione lingua orale	24
c	comprensione lingua scritta	6
d	espressione lingua scritta	24

Livello C2:

	competenze	Punteggio minimo
a	comprensione lingua orale	12
b	espressione lingua orale	24
c	comprensione lingua scritta	6
d	espressione lingua scritta	18